



SINTESI COMMENTATA DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ (DM 108/2020)

DM 108/2020, in vigore dal 19 settembre 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.5-sexies Dlgs 252/2005 così come modificato dal Dlgs 147/2018
DM Lavoro 108/2020

INTRODUZIONE

In considerazione della complessità della norma, con lo scopo di agevolare la lettura ai futuri candidati alle cariche di amministrazione e controllo del Fondo, è stata predisposta una sintesi commentata del DM in parola. Il testo integrale del DM è disponibile nel sito del fondo. Rispetto alla norma previgente, il DM ha operato un significativo ampliamento della gamma dei requisiti di professionalità e onorabilità ritenuti validi per la partecipazione agli organi collegiali delle forme pensionistiche complementari e per l'esercizio della funzione di Direttore Generale e le nuove figure responsabili delle Funzioni Fondamentali introdotte dal Dlgs 252/2005 sulla base delle norme introdotte dalla IORP2.

ASPETTI GENERALI

La materia dei requisiti di professionalità e onorabilità relativi ai soggetti apicali che operano nei Fondi Pensione è oggi disciplinata dal **DM 11 giugno 2020 n. 108, in vigore dal 19 settembre 2020¹**, che sostituisce il precedente DM 79/2007.

Il nuovo decreto ministeriale è stato emanato in conseguenza delle novità apportate nella normativa primaria di settore dal recepimento della direttiva comunitaria IORP2 e ai sensi del neo introdotto art.5-sexies del d.lgs 252/2005.

In particolare il nuovo DM contempla, oltre ai componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, anche il Responsabile (oggi per i soli fondi aperti e Pip), la figura del direttore generale per i soli fondi negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, le nuove funzioni fondamentali e detta i requisiti di onorabilità per gli organismi di rappresentanza di fondi aperti e dei c.d. fondi interni.

Nel prosieguo della esposizione si farà riferimento solo alle particolarità che interessano il nostro fondo a meno che la norma non sia comune a tutte le categorie.

¹ "Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147".



NUOVO AMBITO DI APPLICAZIONE

I requisiti in oggetto sono richiesti per le seguenti cariche:

- Rappresentante legale
- Direttore Generale
- Membri CdA
- Membri Collegio dei sindaci
- Titolari funzioni fondamentali

I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ²

I soggetti appena elencati (fatta eccezione per le funzioni fondamentali e gli organismi di rappresentanza di cui si dirà di seguito) sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di **almeno un triennio** attraverso l'esercizio delle seguenti attività (**novità in grassetto sottolineato**):

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari (**era la lett. b del precedente DM**);
- b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore **creditizio**, finanziario, **mobiliare** o assicurativo (**era la lett. a del precedente DM**);
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, **creditizio**, finanziario, **mobiliare**, assicurativo o **comunque funzionali all'attività propria del fondo pensione; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati**;
- d) attività d'insegnamento universitario, **in qualità di docente di prima o seconda fascia**, in materie giuridiche o economiche **o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo**;
- e) funzioni **di vertice**, dirigenziali **o direttive, comunque denominate**, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, **creditizio**, finanziario, **mobiliare** o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni **di vertice**, dirigenziali **o direttive**, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione **o il controllo della gestione** di risorse economico-finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

² Art. 2, DM 108/2020



- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera **b)**, ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina **e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d)**.

Si consideri inoltre che almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite le deleghe, il legale rappresentante e il direttore generale devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

Nel caso in cui la composizione dell'organo di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere dalla a) alla f).

Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori **legali** istituito presso il **Ministero dell'economia** e delle finanze e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti devono essere iscritti al predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

Se la **revisione legale** dei conti è esercitata dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte al registro dei revisori legali, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato attività di controllo legale per un periodo non inferiore a tre anni.

Caratteristiche dei corsi professionalizzanti³

Perché si concretizzi il requisito di cui alla lettera g), i corsi professionalizzanti devono essere promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare.

I predetti corsi devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
- b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300⁴;**

³ Art. 3, DM 108/2020

⁴ Restano validi i corsi professionalizzanti avviati prima dell'entrata in vigore del DM 108/2020, dunque prima del 19 settembre 2020, di durata almeno semestrale e caratterizzati da un numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150.



- c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli aspetti di cui alla lett. a) ed esperti del settore della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;
- d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività alle caratteristiche sopra elencate e la proficuità della partecipazione.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DI COLORO CHE SVOLGONO LE FUNZIONI FONDAMENTALI

I titolari delle **funzioni fondamentali**, interni o esterni, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità dettati, ai sensi dell'art.5-sexies del d.lgs 252/2005, dal decreto ministeriale n.108 del 2020 (art. 4).

Ai sensi dell'art. 7 del DM n.108 del 2020, il CdA effettua la verifica dei requisiti onorabilità e professionalità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e la valutazione situazioni impeditive.

L'organo di amministrazione comunica alla Covip l'esito delle verifiche e delle valutazioni nei termini e nelle modalità dalla stessa definiti.

Le verifiche e le valutazioni sono effettuate entro 30 gg dalla nomina e devono risultare da apposito verbale redatto secondo istruzioni Covip.

Nonostante tali previsioni si ritiene opportuno che, per le funzioni fondamentali, la delibera di nomina avvenga contestualmente alla verifica dei requisiti da parte del CdA e che il relativo verbale venga trasmesso alla Covip.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ funzione di gestione del rischio e funzione di revisione interna.

L'Organo di amministrazione verifica i requisiti valutando la **conoscenza** (acquisita attraverso gli studi, la formazione) e **l'esperienza** conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di **durata complessiva di almeno un triennio**. In particolare, il CdA prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza posseduta **in più di uno dei seguenti ambiti**:

- 1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- 2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;
- 3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, **creditizio**, finanziario, **mobiliare** o assicurativo;
- 4) sistemi e attività di controllo interno;
- 5) attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, **mobiliari** o assicurativi.

L'Organo di amministrazione, inoltre, valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui al punto precedente sono idonee rispetto a:

- 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato;
- 2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.



SITUAZIONI IMPEDITIVE⁵

Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti (le frazioni di esercizio superiori a sei mesi equivalgono all'intero esercizio):

- a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;
- c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
- e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali (**fattispecie nuova**);
- f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese (**fattispecie nuova**).

Il predetto impedimento di cui alle lettere a) e b) non opera nel caso in cui l'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità valuti – sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità – l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.

Rilevano a tal fine, quali elementi probatori: (i) l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, **mobiliare** e assicurativa, (ii) l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, (iii) l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, nonché (iv) l'assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo competente (novità).

Al ricorrere delle situazioni impeditive, **i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono le proprie funzioni**, eventualmente evidenziando con idonei elementi la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.

⁵ Art.5, DM 108/2020



L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità e la sussistenza di eventuali situazioni impeditive assume le relative determinazioni e ne dà comunicazione a Covip. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, il soggetto interessato è sospeso dalle funzioni. La valutazione deve essere ripetuta **se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo** a tal fine e che **l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.**

L'eventuale impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti che l'hanno determinato. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure previste nelle lett. a) e b) sia stato adottato su istanza dell'ente o dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE DI INELEGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ⁶

I requisiti di onorabilità, necessari per le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile del fondo pensione aperto e del Pip, nonché di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni, non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni (art. 6, comma 3):

- a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:
 - 1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di
 - 2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

⁶ Art.6, DM 108/2020



Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano in una delle seguenti **cause di ineleggibilità**:

- a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;
- b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998 (**novità**).

Incompatibilità:

- per i fondi pensione aperti e i piani pensionistici individuali è fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del d.lgs 252/2005⁷; mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;
- resta comunque ferma l'incompatibilità di cui all'art. 9 DM 166/2014⁸.

COME FARE PER.... VERIFICHE E VALUTAZIONI

Le verifiche e le valutazioni competono all'organo di amministrazione del Fondo. Tali adempimenti devono avvenire entro 30 giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale da inviare a Covip.

Per le funzioni fondamentali è opportuno che la delibera di nomina avvenga contestualmente o successivamente alla verifica dei requisiti da parte del CdA.

Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli interessati e **con la loro rispettiva astensione risultante dal verbale.**

Allo stato la prassi è di procedere con delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la cui sottoscrizione è autenticata da un pubblico ufficiale.

⁷ L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

⁸ Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.



Per i membri supplenti dell'organo di controllo le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento della nomina.

La verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

Salvo che non costituiscono causa di sospensione della carica (cfr. art. 8), il difetto dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché la sussistenza delle situazioni impeditive o delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui al presente regolamento, anche sopravvenuti, determinano la decadenza dalla carica. **L'organo competente all'accertamento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto e ne dà comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni.** In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti è stata avviata l'azione penale per reati che possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente.

COME FARE PER.... SOSPENSIONE DELLE CARICHE

CAUSE DI SOSPENSIONE

Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale sono sospese in caso di:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);
- b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Al ricorrere di una delle predette condizioni, l'interessato ha l'onere di comunicarlo tempestivamente.

L'organo competente all'accertamento:

- è tenuto a dichiarare la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ed a **comunicare la decisione a Covip entro i successivi 5 giorni;**
- disposta la sospensione, delibera entro 60 giorni l'eventuale revoca dalla carica o la reintegrazione, con onere di motivazione e verbalizzazione analitica. La decisione è **comunicata a Covip entro i successivi 5 giorni.**



Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

NORME TRANSITORIE

Per i soggetti in carica alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (19 settembre 2020), la mancanza dei requisiti di **professionalità** introdotti con il DM 108/2020 e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.

Rilevano viceversa le situazioni impeditive, il venir meno dei requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di sospensione. Gli amministratori in carica che incorrano in circostanze non previste dalla normativa previgente sono tenuti a dare comunicazione al CdA.

Restano validi, anche per cariche assunte dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, i corsi professionalizzanti avviati prima del 19 settembre 2020 e conclusi dopo, che abbiano durata di 6 mesi e 150 ore, come previsto dal DM 79/07.